

***AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE n.3***  
***“Medio Valdarno”***



***Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico  
delle acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura***

*(art. 3, comma 2, Legge Regionale 21 dicembre 2001, n.64)*

Approvato con Deliberazione n.18/03 del 1 Dicembre 2003 dall'Assemblea consortile  
dell'AATO n.3

## Indice

<b>TITOLO I</b>	<b>NORME GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....	<b>4</b>
<b>Capo I</b>	<b>Norme Generali</b> .....	<b>4</b>
Art. 1	Ambito ed efficacia del Regolamento .....	4
Art. 2	Oggetto del Regolamento .....	4
Art. 3	Finalità del Regolamento .....	4
<b>Capo II</b>	<b>Norme fondamentali di riferimento e definizioni</b> .....	<b>5</b>
Art. 4	Norme fondamentali di riferimento .....	5
Art. 5	Definizioni .....	5
<b>TITOLO II</b>	<b>CONTROLLO, MONITORAGGIO E AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI</b> .....	<b>6</b>
<b>Capo I</b>	<b>Criteri fondamentali e ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura</b> .....	<b>6</b>
Art. 6	Criteri base per il recapito di acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura.....	6
Art. 7	Ammissibilità delle acque reflue industriali in pubblica fognatura .....	7
Art. 8	Scarichi di sostanze pericolose .....	7
Art. 9	Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche .....	7
<b>Capo II</b>	<b>Controllo degli scarichi in pubblica fognatura</b> .....	<b>8</b>
Art. 10	Programmi di controllo .....	8
Art. 11	Criteri generali per l'effettuazione del controllo.....	8
Art. 12	Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico .....	9
Art. 13	Controllo degli scarichi di sostanze pericolose .....	9
<b>TITOLO III</b>	<b>IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA</b> .....	<b>9</b>
<b>Capo I</b>	<b>Indicazioni generali</b> .....	<b>9</b>
Art. 14	I Dettami del D. Lgs 152/1999 .....	9
Art. 15	Competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura ai sensi della L.R. 64/01 e del Regolamento regionale .....	10
Art. 16	Oneri di Autorizzazione .....	10
Art. 17	Soggetti competenti alla ricezione delle domande e alla consegna dell'atto di Autorizzazione .....	11
Art. 18	Misura delle portate prelevate e di quelle scaricate .....	11
<b>Capo II</b>	<b>Casistiche generali per la definizione delle procedure</b> .....	<b>12</b>
Art. 19	Gestori coinvolti .....	12
Art. 20	Tipologia di richiesta .....	12
<b>Capo III</b>	<b>Procedure in caso di nuove autorizzazioni</b> .....	<b>12</b>
Art. 21	Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane o di acque reflue industriali nel caso di cui all'Art. 19, comma 1, lettera a) .....	12
Art. 22	Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane o industriali nel caso di cui all'Art. 19, comma 1, lettera b) .....	13
Art. 23	Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane o industriali nel caso di cui all'Art. 19, comma 1, lettera c) .....	14
Art. 24	Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura.....	14
<b>Capo IV</b>	<b>Procedure in caso di rinnovi e di comunicazioni di variazione</b> .....	<b>14</b>
Art. 25	Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane o di acque reflue industriali .....	14
Art. 26	Rinnovo in presenza di scarichi particolari .....	15
Art. 27	Rinnovo con procedura semplificata.....	15
Art. 28	Comunicazioni di variazione .....	15
<b>Capo V</b>	<b>Procedure in caso di istanze di assimilazione ad acque reflue domestiche</b> .....	<b>16</b>

Art. 29	Scarico di acque reflue assimilate alle domestiche .....	16
Art. 30	Prescrizioni per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche.....	16
Art. 31	Modifica della classificazione dello scarico assimilato a domestico .....	17
<b>TITOLO IV</b>	<b>REGIME TARIFFARIO .....</b>	<b>17</b>
<b>Capo I</b>	<b>Elementi generali della tariffa .....</b>	<b>17</b>
Art. 32	Le componenti della tariffa del servizio idrico integrato .....	17
Art. 33	Tariffe di fognatura e depurazione per le utenze produttive che scaricano in pubblica fognatura.....	17
<b>Capo II</b>	<b>Calcolo della tariffa .....</b>	<b>17</b>
Art. 34	Formula tariffaria per gli scarichi di acque reflue industriali.....	17
Art. 35	Applicazione della tariffa di cui all'Art. 34 .....	18
Art. 36	Disposizioni transitorie per l'applicazione della tariffa .....	19
Art. 37	Obblighi del Gestore Unico .....	19
Art. 38	Riscossione delle tariffe.....	19
Art. 39	Riscossione coattiva della tariffa non corrisposta .....	19
<b>TITOLO V</b>	<b>REGIME SANZIONATORIO.....</b>	<b>20</b>
Art. 40	Indicazioni generali.....	20
Art. 41	Sanzioni amministrative.....	20
Art. 42	Sanzioni penali.....	20
Art. 43	Circostanza attenuante .....	21
<b>TITOLO VI</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>21</b>
Art. 44	Disposizioni finali.....	21

## ALLEGATI

*ALLEGATO 1* Assimilazione ad acque reflue domestiche (Titolo III – Capo V)

## **Titolo I     Norme Generali e Riferimenti Normativi**

### **Capo I     Norme Generali**

#### **Art. 1    Ambito ed efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha validità e si applica ai soggetti che producono e scaricano acque reflue urbane o industriali nella pubblica fognatura nei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n° 3 "Medio Valdarno" della Toscana.
2. Esso disciplina le norme generali per lo scarico delle acque reflue, di cui al comma precedente, in pubblica fognatura e dovrà costituire parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Comunali e dei Regolamenti di accettabilità in pubblica fognatura del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e dei Gestori diversi operanti all'interno dell'Ambito n° 3.

#### **Art. 2    Oggetto del Regolamento**

1. In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 152/1999, dalla Legge regionale 64/01 e dal Regolamento regionale di attuazione approvato con Decreto del Presidente della GRT n. 28/R del 23 maggio 2003, il presente Regolamento ha per oggetto:
  - a) L'individuazione delle principali norme di riferimento che afferiscono alla materia trattata dal Regolamento.
  - b) La disciplina per il controllo e il monitoraggio degli scarichi, nonché la definizione di idonee linee guida per l'accettabilità delle acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura.
  - c) L'organizzazione e la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 7 della L.R. 64/01.
  - d) La determinazione della Tariffa per lo scarico delle acque reflue industriali immesse in pubblica fognatura.
  - e) Il regime sanzionatorio previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia.

#### **Art. 3    Finalità del Regolamento**

1. Le presenti norme introducono una disciplina omogenea degli scarichi delle acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura, nel rispetto della normativa e della regolamentazione statale e regionale al fine di:
  - a) promuovere l'adeguamento dei sistemi pubblici di fognatura, di collettamento e di depurazione in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori, per la realizzazione del Servizio idrico Integrato previsto dalla Legge 36/1994 e per il controllo e la tutela delle acque dall'inquinamento così come previsto dal D. Lgs. 152/1999;
  - b) tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti pubblici di depurazione;
  - c) promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo dei reflui ai generali fini di salvaguardia della risorsa acqua destinata primariamente all'uso umano.

## Capo II Norme fondamentali di riferimento e definizioni

### Art. 4 Norme fondamentali di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze attribuite all'Autorità di Ambito dalla Legge regionale Toscana 21 dicembre 2001, n.64. Nel contenuto del Regolamento sarà fatto espresso richiamo alla normativa regionale e al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Per quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

### Art. 5 Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dalle normative vigenti e, in particolare, di quanto indicato dall'articolo 2 del D.Lgs. 152/99, si intende per:
  - a) D.Lgs. 152/99: Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*) come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.
  - b) L.R. 64/01: Legge regionale Toscana 21 dicembre 2001, n.64 (*Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88*) come modificata dalla legge regionale Toscana 2 aprile 2002, n. 12.
  - c) Regolamento regionale: Regolamento di attuazione dell'articolo. 6 della L.R. 21.12.2001, n. 64, approvato con Decreto del Presidente della GRT n. 28/R del 23 maggio 2003.
  - d) L. 36/1994: Legge 5 gennaio 1994, n.36 (*Disposizioni in materia di risorse idriche*);
  - e) Gestore Unico: il gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), convenzionato con l'Autorità di Ambito n. 3 "Medio Valdarno" (PUBLIACQUA S.p.A.).
  - f) Gestori diversi: i gestori dei servizi idrici affidati in concessione, di cui all'articolo 4 dei Patti Aggiunti alla Convenzione di Affidamento; i gestori dei servizi idrici nei Comuni del versante adriatico;; i gestori degli impianti di depurazione di reflui urbani di natura mista a prevalenza industriale, convenzionati con i Comuni ove sono ubicati gli impianti.
  - g) Autorità di Ambito: l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.3 "Medio Valdarno" di cui alla Legge regionale 81/95.
  - h) Ambito: l'Ambito Territoriale Ottimale n.3 "Medio Valdarno" di cui alla Legge regionale 81/95.
  - i) Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/99. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno od un volume di scarico di 200 litri per abitante al giorno, in tal caso si farà riferimento al valore più alto tra i due.
  - j) Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l'impiego di saponi, detersivi, tensioattivi o sostanze similari nell'ambito domestico.
  - k) Acque reflue industriali: acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
  - l) Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerati.

- m) Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all'articolo 28, comma 7, del D.Lgs. 152/99, ed in particolare quelle individuate all'Art. 9 del presente Regolamento.
- n) Agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
- o) Rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
- p) Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due condotte: una, la fognatura bianca, è destinata a canalizzare le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra, la fognatura nera, è destinata a canalizzare le acque reflue domestiche, le acque reflue industriali o il miscuglio di esse.
- q) Fognatura mista: la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o acque reflue industriali e/o acque meteoriche (comprese le acque di prima pioggia).
- r) Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano in esercizio e già autorizzati;
- s) Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- t) Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, a prescindere dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a trattamenti preventivi di depurazione, con esclusione di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla disciplina di restituzione delle acque utilizzate per scopi irrigui, per la produzione di acqua potabile e per la produzione idroelettrica;
- u) Stabilimento industriale (o semplicemente stabilimento): qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o di produzione di beni che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99, o qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico
- v) Impianto di pretrattamento: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura;
- w) Valori limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

## **Titolo II    Controllo, monitoraggio e ammissibilità degli scarichi**

### **Capo I        Criteri fondamentali e ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura**

#### **Art. 6    Criteri base per il recapito di acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura**

- 1.** Per le reti fognarie recapitanti in impianti realizzati appositamente per il trattamento delle acque reflue urbane, gli scarichi di acque reflue domestiche ed urbane hanno la priorità su quelli di origine industriale.

2. Per le reti fognarie recapitanti in impianti realizzati per il trattamento di acque reflue urbane a prevalenza industriale, gli scarichi di acque reflue domestiche ed urbane devono essere sempre consentiti.

#### **Art. 7 Ammissibilità delle acque reflue industriali in pubblica fognatura**

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/99, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite predisposti dal Gestore Unico (o dai Gestori diversi) e adottati dall'Autorità di Ambito, in base alle caratteristiche dell'impianto e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/99.
2. Il Gestore Unico (o i Gestori diversi) può predisporre valori limite diversi da quelli dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99, ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3/A e - limitatamente ai parametri di cui alla nota (2) della Tabella 5 dell'Allegato 5 - alla Tabella 3 dello stesso D.Lgs. 152/99. Il gestore dell'impianto finale di trattamento che stabilisca per gli scarichi limiti diversi deve impegnarsi a verificare, con mezzi idonei, l'effettivo rispetto dei medesimi.
3. In assenza di diverse determinazioni emanate dalla Regione o adottate dal Gestore Unico (o dai Gestori diversi), valgono i limiti indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per lo scarico in rete fognaria e, nel caso di stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze pericolose, i limiti di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99.

#### **Art. 8 Scarichi di sostanze pericolose**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.
2. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99, le autorizzazioni stabiliscono la quantità massima della sostanza in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante in conformità a quanto indicato nella stessa tabella.
3. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di pretrattamento. L'Autorità di Ambito può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99, siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.
4. L'Autorità di Ambito può fissare, sentito il Gestore Unico (o i Gestori diversi), in sede di rilascio dell'autorizzazione e in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/99.

#### **Art. 9 Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del D.Lgs. 152/99, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché le acque reflue:
  - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
  - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla Tabella 6 dell'Allegato 5.

Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;

- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
  - d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
  - e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento regionale sono da considerarsi acque reflue assimilate a domestiche, le acque prodotte dagli insediamenti di cui all'Allegato 1, semprechè rispettino integralmente tutte le condizioni riportate nello stesso allegato.

## Capo II      Controllo degli scarichi in pubblica fognatura

### **Art. 10 Programmi di controllo**

1. L'Autorità di Ambito, in quanto autorità competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 64/01, definisce un apposito programma di controllo in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 152/99, che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.
2. Il programma di cui al comma 1 è definito d'intesa con ARPAT, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento regionale, ed è attuato per mezzo dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della L.R. 64/01.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento regionale, il programma assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.
4. Il Gestore Unico (o i Gestori diversi), in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 152/99, organizzano un adeguato servizio di controllo. Per il Gestore Unico valgono le disposizioni fissate dall'Allegato 5 – Parte I – Sezione II della Convenzione di affidamento, così come specificato al successivo comma.
5. Il Gestore Unico (o i Gestori diversi) è autorizzato, ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 152/1999, ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

### **Art. 11 Criteri generali per l'effettuazione del controllo**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 152/99, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in pubblica fognatura.
2. L'Autorità di Ambito è autorizzata ad effettuare, avvalendosi del Gestore Unico e/o dei Gestori diversi e dell'ARPAT, tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle



condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. L'autorizzazione può prescrivere che scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99, salvo che per Fenoli, Solventi organici aromatici e Solventi organici azotati, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

#### **Art. 12 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico**

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'Autorità di Ambito, dietro segnalazione del soggetto che effettua il controllo, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 152/99, procede, secondo la gravità dell'infrazione:
  - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

#### **Art. 13 Controllo degli scarichi di sostanze pericolose**

1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99, l'autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 152/99, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità di Ambito e del Gestore Unico (o dei Gestori diversi), per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

### **Titolo III Il regime delle Autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura**

#### Capo I Indicazioni generali

#### **Art. 14 I Dettami del D. Lgs 152/1999**

1. In base a quanto previsto all'articolo 45 del D. Lgs. 152/1999, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni previste dal medesimo D.Lgs. 152/99.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 45 del D.Lgs. 152/99, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza dei Regolamenti fissati dal Gestore Unico o dai Gestori diversi, e non necessitano di autorizzazione. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue definite all'Art. 9 del presente Regolamento.
3. L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del D.Lgs. 152/99.

4. Ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del D.Lgs. 152/99, l'autorizzazione è valida 4 anni dal momento del rilascio. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'Art. 8 del presente Regolamento, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
5. In ottemperanza al disposto dell'articolo 46 del D.Lgs. 152/99, la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevata nell'anno solare, del punto di immissione nella pubblica fognatura e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione degli eventuali sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
6. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella 3/A, la domanda di cui al comma 5 deve altresì indicare:
  - la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
  - il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

**Art. 15 Competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura ai sensi della L.R. 64/01 e del Regolamento regionale**

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, della L.R. 64/01, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura è di competenza dell'Autorità di Ambito.
2. L'Autorità di Ambito esercita tale competenza partire dal 1° luglio 2002, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 3 della L.R. 64/01 e in base alle norme previste dalla citata Legge regionale, dal Regolamento regionale, dal D. Lgs. 152/99, dalla normativa statale afferente alla generale disciplina delle autorizzazioni e della semplificazione amministrativa, e dal presente Regolamento.
3. Tale competenza è altresì esercitata dall'Autorità di Ambito attraverso forme di collaborazione tecnica e amministrativa con Comuni, ARPAT, Gestore Unico e Gestori diversi, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 10 del Regolamento regionale.
4. Ai sensi dell'articolo 6, del Regolamento regionale, per la ricezione e trasmissione delle domande, l'Autorità di Ambito definisce apposite procedure con riferimento alle norme contenute nell'articolo 10 dello stesso Regolamento.

**Art. 16 Oneri di Autorizzazione**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento regionale, la somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane e industriali, quale condizione di procedibilità della domanda, non può eccedere i 100,00 Euro.
2. Tale somma, per la cui definizione si rimanda agli articoli inerenti le specifiche procedure, dovrà essere riscossa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ove operante, con le

modalità di cui al DPR 447/1998 e riversato all'Autorità di Ambito secondo quanto previsto al medesimo DPR 447/1998, o, in caso di gestione da parte dell'ufficio ambiente o di altro ufficio comunale, dovrà essere acquisito il versamento su ricevuta intestata all'Autorità di Ambito n. 3 "Medio Valdarno". L'Autorità di Ambito provvederà all'aggiornamento triennale di tale somma sulla base di un apposito provvedimento.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento regionale, l'ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi, necessari al rilascio delle autorizzazioni, è stabilita sulla base delle tariffe per le prestazioni ARPAT e fissate dalla Giunta regionale Toscana.
4. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Regolamento.
5. La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio non dà diritto al rimborso delle somme dovute a titolo di deposito o ad altre somme dovute per eventuali ulteriori accertamenti tecnici compiuti. I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria delle domande sono comunque dovuti anche in caso di mancata autorizzazione o rinuncia al procedimento da parte del richiedente.

#### **Art. 17 Soggetti competenti alla ricezione delle domande e alla consegna dell'atto di Autorizzazione**

1. Per la presentazione delle domande e il ritiro dell'atto di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e per la presentazione della istanza di assimilazione dello scarico ad acque reflue domestiche e per il ritiro del relativo parere, i titolari degli scarichi si devono rivolgere:
  - allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o, ove assente,
  - all'Ufficio Ambiente Comunale (UAC) o, ove assente,
  - all'Ufficio Tecnico Comunale (UTC).
2. Nel caso sia operativo lo Sportello Unico di cui al comma precedente, la procedura definita dall'Autorità di Ambito costituirà un sub-procedimento all'interno del Procedimento unico di cui al DPR 447/1998, e l'atto autorizzatorio rilasciato dall'Autorità di Ambito sarà allegato quale parere alla autorizzazione unica finale redatta dallo Sportello Unico.

#### **Art. 18 Misura delle portate prelevate e di quelle scaricate**

1. Per gli scarichi industriali che si approvvigionano totalmente dal pubblico acquedotto i quantitativi di scarico autorizzati saranno desunti dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico e potranno essere confrontati con le letture del misuratore di utenza presente.
2. Per gli scarichi industriali in pubblica fognatura che utilizzano fonti di approvvigionamento alternative al pubblico acquedotto, i titolari devono dotarsi di idoneo strumento di misura dei quantitativi prelevati. Per le specifiche relative a installazione e caratteristiche dello strumento si rimanda al Regolamento del Servizio Idrico Integrato del Gestore Unico o ai Regolamenti dei Gestori diversi. I quantitativi di scarico autorizzati saranno desunti dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico e potranno essere confrontati con le letture dello strumento di misura dei quantitativi prelevati.
3. Per gli scarichi industriali in pubblica fognatura dotati di misuratore allo scarico, i quantitativi di scarico autorizzati saranno desunti dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico e potranno essere confrontati con le letture dello strumento di misura dei quantitativi scaricati.

## Capo II Casistiche generali per la definizione delle procedure

### **Art. 19 Gestori coinvolti**

1. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni si differenziano in base ai soggetti gestori dei servizi di fognatura e depurazione nei tre casi seguenti:
  - a) Lo scarico recapita in impianti fognari e di depurazione gestiti direttamente dal Gestore Unico.
  - b) Lo scarico recapita in impianti fognari gestiti dal Gestore Unico che convogliano ad impianti di depurazione gestiti direttamente da Gestori diversi convenzionati con i comuni.
  - c) Lo scarico recapita in impianti fognari e in impianti di depurazione gestiti direttamente da Gestori diversi.
2. Tutti i Gestori diversi sono tenuti a trasmettere all'Autorità di Ambito i propri Regolamenti di fognatura e depurazione o a dare comunque comunicazione dell'eventuale non disponibilità di tali Regolamenti. In questo ultimo caso dovranno essere obbligatoriamente trasmesse le norme tecniche adottate per l'allaccio e per l'accettabilità dello scarico nella pubblica fognatura e/o all'impianto di depurazione.

### **Art. 20 Tipologia di richiesta**

1. Sulla base della tipologia di richiesta le procedure per il rilascio si distinguono nei tre seguenti casi:
  - a) Nuove autorizzazioni.
  - b) Rinnovi.
  - c) Comunicazioni di variazione.
 E' inoltre prevista una specifica procedura per le istanze di assimilazione ad acque reflue domestiche.
2. L'Autorità di Ambito predispone i modelli in fac-simile per la presentazione delle richieste di cui al comma precedente da parte dell'utenza, reperibili presso gli uffici comunali coinvolti e la stessa Autorità di Ambito. Tali modelli sono altresì disponibili sul sito internet dell'Autorità di Ambito ([www.ato3acqua.toscana.it](http://www.ato3acqua.toscana.it)).

## Capo III Procedure in caso di nuove autorizzazioni

### **Art. 21 Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane o di acque reflue industriali nel caso di cui all'Art. 19, comma 1, lettera a)**

1. Ai sensi del presente regolamento sono da intendersi nuove autorizzazioni quelle relative a:
  - a) Nuovi insediamenti/attività produttive.
  - b) Insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente (articolo 45, c.11 del D.Lgs. 152/1999 e articolo 12 del Regolamento regionale).
  - c) Insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo, senza variazioni quali-quantitative dello scarico.
  - d) Incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico.

2. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, l'Autorità di Ambito, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento regionale, si avvale della collaborazione tecnica del Gestore Unico e dell'ARPAT.
3. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di nuova autorizzazione, in accordo con quanto disposto all'Art. 16, è stabilita in 100,00 Euro. Tali diritti sono al netto degli eventuali ulteriori oneri richiesti da ARPAT e dovranno essere riscossi secondo le modalità di cui all'Art. 16, comma 2.
4. Il soggetto di cui all'Art. 17, entro 7 giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione accessoria ne verifica la completezza ed inoltra copia all'Autorità di Ambito e, per il parere di competenza, al Gestore Unico e all'ARPAT.
5. L'Autorità di Ambito, il Gestore Unico e l'ARPAT sono tenuti a comunicare al richiedente l'autorizzazione, entro 25 giorni dalla data di presentazione della domanda, tramite il soggetto di cui all'Art. 17, l'elenco della eventuale documentazione integrativa necessaria. In tali casi il richiedente le integrazioni è tenuto a darne comunicazione anche agli altri soggetti coinvolti nel procedimento. Il richiedente l'autorizzazione trasmette copie delle integrazioni al soggetto di cui all'Art. 17, affinché esse siano inoltrate a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.
6. Il Gestore Unico, entro 25 giorni dal ricevimento della domanda, esprime il proprio parere in merito, e ne invia copia all'Autorità di Ambito, all'ARPAT e al soggetto di cui all'Art. 17. Tale parere dovrà necessariamente contenere indicazioni circa la tipologia della rete fognaria in cui è immesso lo scarico, il recapito finale della stessa rete fognaria e i limiti di accettabilità adottati in riferimento ai parametri di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99.
7. Alla ricezione del parere del Gestore Unico l'ARPAT, redige il proprio parere e, entro 25 giorni, ne invia copia all'Autorità di Ambito, al Gestore Unico e al soggetto di cui all'Art. 17.
8. Il Gestore Unico e l'ARPAT, nel comunicare eventuale parere negativo all'autorizzazione, sono tenuti a darne adeguata motivazione scritta all'Autorità di Ambito.
9. L'Autorità di Ambito, entro 67 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del soggetto di cui all'Art. 17, corrispondenti a  $\frac{3}{4}$  del tempo stabilito per provvedere ad evadere la pratica, pari a 90 giorni, ricevuti i pareri di cui ai commi 6 e 7, redige l'Autorizzazione e la trasmette al soggetto di cui all'Art. 17, all'ARPAT e al Gestore Unico. Il soggetto di cui all'Art. 17 provvede alla consegna dell'atto al richiedente, secondo le specifiche modalità adottate dallo stesso soggetto.
10. L'autorizzazione potrà contenere particolari prescrizioni tendenti a richiedere, entro un termine definito a partire dalla data di attivazione dello scarico, informazioni circa l'effettiva qualità dell'effluente e la corrispondenza con quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda.

**Art. 22 Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane o industriali nel caso di cui all'Art. 19, comma 1, lettera b)**

1. La procedura segue i passi previsti al precedente Art. 21, salvo prevedere l'invio di una copia della domanda e della documentazione accessoria anche al Gestore diverso, il quale, entro 10 giorni dalla ricezione, redige il proprio parere tecnico e lo trasmette al Gestore Unico e all'Autorità di Ambito. Tale parere dovrà necessariamente contenere l'identificazione dell'impianto di depurazione e i limiti di accettabilità adottati in riferimento ai parametri di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99.
2. Il Gestore Unico, entro 15 giorni dal ricevimento del parere tecnico di accettabilità da parte del Gestore diverso dell'impianto di depurazione, di cui al comma precedente, esprime il proprio parere in merito, e ne invia copia all'Autorità di Ambito, all'ARPAT e al soggetto di cui all'Art. 17. Tale parere dovrà necessariamente contenere indicazioni circa la tipologia della rete fognaria in cui è immesso lo scarico.
3. L'atto autorizzatorio, in aggiunta a quanto previsto all'Art. 21, comma 9, è trasmesso dall'Autorità di Ambito anche al Gestore diverso dell'impianto di depurazione.

**Art. 23 Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane o industriali nel caso di cui all'Art. 19, comma 1, lettera c)**

1. La procedura segue i passi previsti al precedente Art. 21, dove quanto di competenza del Gestore Unico è assolto dal Gestore diverso.

**Art. 24 Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura**

1. Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento regionale, l'autorizzazione provvisoria allo scarico è rilasciata dall'Autorità di Ambito, sentiti il Gestore Unico e/o i Gestori diversi, qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa.
2. L'autorizzazione provvisoria definisce:
  - a) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
  - b) i limiti allo scarico, che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
  - c) le procedure di sicurezza e di emergenza.
3. La fase di autorizzazione provvisoria non può eccedere i 12 mesi di durata e deve comunque avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto.
4. I depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura non sono soggetti alle prescrizioni del presente articolo.
5. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità previste dagli articoli precedenti del presente Capo III. In tal caso la relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione dovrà contenere la descrizione della prevista fase di avvio.

**Capo IV Procedure in caso di rinnovi e di comunicazioni di variazione**

**Art. 25 Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane o di acque reflue industriali**

1. Entro un anno dalla scadenza dei termini autorizzativi, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del D.Lgs. 152/99, deve essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione. In attesa di rinnovo dell'autorizzazione i titolari degli scarichi sono autorizzati allo scarico anche dopo la decorrenza dei termini di autorizzazione, solo se hanno provveduto ad inoltrare la domanda di rinnovo nei tempi previsti.
2. Per il rilascio dei rinnovi delle autorizzazioni di cui al presente articolo, l'Autorità di Ambito si avvale della collaborazione tecnica del Gestore Unico e/o dei Gestori diversi.
3. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di rinnovo, in accordo con quanto disposto all'Art. 16, è stabilita in 100,00 Euro. Tali diritti dovranno essere riscossi secondo le modalità di cui all'Art. 16, comma 2.
4. Il soggetto di cui all'Art. 17, entro 7 giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione accessoria ne verifica la completezza ed inoltra copia all'Autorità di Ambito e al Gestore Unico e/o ai Gestori diversi per il parere di competenza. Ulteriore copia è inviata ad ARPAT per conoscenza.
5. L'Autorità di Ambito, il Gestore Unico e/o i Gestori diversi sono tenuti a comunicare al richiedente, entro 25 giorni dalla data di presentazione della domanda, tramite il soggetto di cui all'Art. 17, l'elenco della eventuale documentazione integrativa necessaria. In tali casi il richiedente le integrazioni è tenuto a darne comunicazione anche agli altri soggetti coinvolti nel procedimento. Il richiedente l'autorizzazione trasmette copie delle integrazioni al soggetto di cui all'Art. 17, affinché esse siano inoltrate a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

6. Il Gestore Unico e/o i Gestori diversi, entro 25 giorni dal ricevimento della domanda, esprimono il proprio parere in merito, e ne inviano copia all'Autorità di Ambito e al soggetto di cui all'Art. 17. Tale parere dovrà necessariamente contenere indicazioni circa la tipologia della rete fognaria in cui è immesso lo scarico, il recapito finale della stessa rete fognaria e i limiti di accettabilità adottati in riferimento ai parametri di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99.
7. L'Autorità di Ambito, entro 67 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del soggetto di cui all'Art. 17, corrispondenti a  $\frac{3}{4}$  del tempo stabilito per provvedere ad evadere la pratica, pari a 90 giorni, ricevuti i pareri di cui al comma 6, redige l'Autorizzazione e la trasmette al soggetto di cui all'Art. 17, all'ARPAT e al Gestore Unico e/o ai Gestori diversi. Il soggetto di cui all'Art. 17 provvede alla consegna dell'atto al richiedente, secondo le specifiche modalità adottate dallo stesso soggetto.

#### **Art. 26 Rinnovo in presenza di scarichi particolari**

1. Fatto salvo quanto disposto al precedente articolo, nel caso siano presenti cicli produttivi di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e/o sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e/o sostanze prioritarie di cui all'Allegato X della Direttiva 2000/60/CE, l'Autorità di Ambito si avvale anche della collaborazione tecnica di ARPAT, in aggiunta a quanto disposto al comma 2 del precedente articolo.
2. In tal caso il soggetto di cui all'Art. 17, nell'invio di copia della domanda e della documentazione accessoria ad ARPAT, richiede espresso parere alla stessa in merito. ARPAT è tenuta a comunicare al richiedente, entro 25 giorni dalla data di presentazione della domanda, tramite il soggetto di cui all'Art. 17, l'elenco della eventuale documentazione integrativa necessaria, dandone comunicazione anche agli altri soggetti coinvolti nel procedimento.
3. Per quanto concerne i successivi passi della procedura si rimanda a tempi e modalità di trasmissione dei pareri disposti all'Art. 21.

#### **Art. 27 Rinnovo con procedura semplificata**

1. L'articolo 12, comma 4, del Regolamento regionale, prevede che gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni possano definire procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni per gli scarichi di cui sia documentata, da parte del richiedente la presenza di tutte le condizioni sotto elencate:
  - Il permanere delle caratteristiche quali-quantitative precedentemente dichiarate;
  - Il rispetto del contenuto dell'autorizzazione di rinnovo;
  - Il possesso della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, di cui ai regolamenti CE 1836/93 e/o CE 761/2001 e successive modificazioni.
2. La procedura di rinnovo segue i passi previsti al precedente Art. 25, salvo quanto disposto ai successivi commi 3 e 4.
3. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di rinnovo è stabilita in 50,00 Euro.
4. In presenza di cicli produttivi di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e/o sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e/o sostanze prioritarie di cui all'Allegato X della Direttiva 2000/60/CE, in deroga a quanto disposto all'Art. 26, non è richiesto il parere ad ARPAT.

#### **Art. 28 Comunicazioni di variazione**

1. Ai sensi del presente regolamento sono da intendersi comunicazioni di variazione dell'autorizzazione vigente quelle:

- a) Prodotte da sole modificazioni della titolarità della società autorizzata, modifiche del legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della Ditta o all'identificazione della responsabilità dello scarico;
  - b) Relative a insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico NON avente caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente;
  - c) Relative a riduzioni quantitative significative dello scarico e/o ad un miglioramento della qualità dello scarico.
2. Nei casi di cui al comma precedente il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla comunicazione della variazione da inoltrare al soggetto di cui all'Art. 17. Il soggetto che riceve la comunicazione, entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, ne verifica la completezza e ne inoltra copia all'Autorità di Ambito, al Gestore Unico e/o ai Gestori diversi e ad ARPAT.
  3. I soggetti cui è inoltrata la comunicazione di variazione possono esprimersi entro 25 giorni dal ricevimento della stessa e sono tenuti ad informarne anche gli altri soggetti coinvolti nel procedimento.
  4. In caso di mancata espressione diretta da parte degli stessi soggetti, la comunicazione di variazione è ritenuta accettata e non fa seguito alcun atto da parte dell'Autorità di Ambito.
  5. Nel caso di cui al comma precedente l'Autorità di Ambito, preso atto della variazione intervenuta, provvede alla rettifica delle informazioni in suo possesso.

## Capo V Procedure in caso di istanze di assimilazione ad acque reflue domestiche

### **Art. 29 Scarico di acque reflue assimilate alle domestiche**

1. Al pari delle acque reflue domestiche, lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento regionale, è facoltà del titolare dell'attività produttiva presentare istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche all'Autorità di Ambito, tramite il soggetto di cui all'Art. 17, il quale, entro 7 giorni dal ricevimento ne verifica la completezza ed inoltra copia alla stessa Autorità di Ambito.
3. In accordo con quanto disposto all'articolo 5, comma 6, del Regolamento regionale, la somma dovuta all'atto della presentazione della istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche, è stabilita in 40,00 Euro. Tale somma dovrà essere riscossa secondo le modalità di cui all'Art. 16, comma 2.
4. L'Autorità di Ambito è tenuta a comunicare al richiedente, entro 25 giorni dalla data di presentazione della istanza di assimilazione, tramite il soggetto di cui all'Art. 17, l'elenco della eventuale documentazione integrativa necessaria. La documentazione integrativa deve essere trasmessa al soggetto di cui all'Art. 17, per poi essere inoltrata all'Autorità di Ambito.
5. L'Autorità di Ambito, entro 67 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del soggetto di cui all'Art. 17, corrispondenti a  $\frac{3}{4}$  del tempo stabilito per provvedere ad evadere la pratica, pari a 90 giorni, redige il proprio parere in merito all'istanza di assimilazione e lo trasmette al soggetto di cui all'Art. 17, che provvede alla consegna del parere al richiedente, secondo le specifiche modalità adottate dallo stesso soggetto.

### **Art. 30 Prescrizioni per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche**

1. Per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche è comunque necessario il rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità di A.T.O., come disposto all'Allegato 1 del Regolamento regionale.



### **Art. 31 Modifica della classificazione dello scarico assimilato a domestico**

1. Ai sensi del presente regolamento sono da intendersi modifiche della classificazione dello scarico assimilato a domestico quelle che producono variazioni quali-quantitative tali da trasformare lo scarico assimilato a domestico in scarico di acque reflue industriali o urbane.
2. Nei casi di cui al comma 1, dovrà essere seguita la procedura di cui al precedente Capo III.

## **Titolo IV Regime Tariffario**

### Capo I Elementi generali della tariffa

#### **Art. 32 Le componenti della tariffa del servizio idrico integrato**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della L. 36/94, la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, comprensivo dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2. La tariffa del servizio idrico integrato dell'Ambito n. 3, elaborata in base al Metodo Normalizzato e sulla scorta delle indicazioni economico – finanziarie del Piano di Ambito, è stata approvata con deliberazione n. 13 del 25.09.2001 da parte dell'Assemblea consortile.
3. Nella suddetta tariffa è stabilita la quota relativa ai servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue di natura domestica scaricate dalle diverse tipologie di utenza.
4. Rientrano nell'applicazione della tariffa di cui al comma precedente gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche di cui al precedente Art. 9.

#### **Art. 33 Tariffe di fognatura e depurazione per le utenze produttive che scaricano in pubblica fognatura**

1. Ai sensi dell'articolo 14 della L. 36/94, la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e di depurazione delle utenze produttive è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L.R. 64/01 è attribuita all'Autorità di Ambito la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali sulla base di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della L. 36/94.
3. La tariffa definita dall'Autorità di Ambito è applicata dal Gestore Unico. Nel caso in cui esista un Gestore diverso per il servizio di depurazione, il Gestore Unico applicherà la sola componente relativa al servizio di fognatura.

### Capo II Calcolo della tariffa

#### **Art. 34 Formula tariffaria per gli scarichi di acque reflue industriali**

1. Per gli scarichi di natura industriale si applica la seguente formula tariffaria:

$$T = F + [f + \alpha \cdot (0,5 + K)] \cdot V$$

dove:

- $F$  [€]: è la quota fissa stabilita per la tariffa del servizio idrico integrato di cui all'Art. 32.
- $f$  [€/mc]: è la componente tariffaria relativa al servizio di fognatura della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'Art. 32;

- $$\alpha = \left( \frac{O_{in}}{O_{lim}} \cdot 0,7 + \frac{S_{in}}{S_{lim}} \cdot 0,3 + \left( \sum_j \frac{X_{j_{in}}}{X_{j_{lim}}} \right) \cdot 0,2 \right) \cdot d$$
- $d$  [€/mc]: è la componente tariffaria relativa al servizio di depurazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'Art. 32;
- $O_{in}$  [mg/l] = concentrazione di COD dell'effluente industriale;
- $O_{lim}$  [mg/l] = concentrazione massima di COD per lo scarico in pubblica fognatura previsto dal D.Lgs. 152/99, Allegato 5, Tabella 3, pari a 500 mg/l;
- $S_{in}$  [mg/l] = concentrazione di solidi sospesi totali dell'effluente industriale;
- $S_{lim}$  [mg/l] = concentrazione massima di solidi sospesi totali per lo scarico in pubblica fognatura prevista dal D.Lgs. 152/99, Allegato 5, Tabella 3, pari a 200 mg/l;
- $X_{in}$  = concentrazione del parametro specifico dell'effluente industriale dell'attività in esame;
- $X_{lim}$  = concentrazione massima del parametro specifico dell'attività in esame per lo scarico in pubblica fognatura prevista dal D.Lgs. 152/99, Allegato 5, Tabella 3;
- $K$  = parametro funzione del rapporto adimensionale tra le concentrazioni di COD e BOD, per il quale sono assunti i seguenti valori:
  - $K = 0.5$  per scarichi le cui caratteristiche qualitative riguardo a BOD, COD e SST rientrano nei limiti di accettabilità dello scarico in acque superficiali (D.Lgs. 152/99, Allegato 5, Tabella 3);
  - $K = 1$  per  $COD/BOD \leq 2$ ;
  - $K = 1,1$  per  $2 < COD/BOD \leq 3$ ;
  - $K = 1,2$  per  $COD/BOD > 3$ ;
- Volume  $V$ : è il volume da utilizzare per il calcolo del corrispettivo dovuto ed è misurato secondo le modalità previste dal Gestore Unico nel proprio regolamento, considerando gli scarichi che hanno origine dalla sola attività produttiva.

### Art. 35 Applicazione della tariffa di cui all'Art. 34

1. Ai fini dell'applicazione della precedente formula si considerano *parametri di base* i seguenti:
  - pH
  - BOD
  - COD
  - SST
2. Ai fini dell'applicazione della formula i *parametri specifici* ( $X_i$ ) per attività produttiva, saranno definiti dall'Autorità di Ambito con specifico provvedimento.
3. Il termine  $\sum_j \frac{X_{j_{in}}}{X_{j_{lim}}}$  tiene conto del maggiore carico inquinante (quindi dei maggiori oneri depurativi) dovuto alla presenza negli scarichi di particolari sostanze che, in base alla tipologia produttiva dell'attività da cui sono generate, devono essere tenute sotto controllo dal Gestore Unico.
4. La tariffa calcolata con la formula di cui al presente articolo non può eccedere di 3 volte la componente tariffaria per il servizio di depurazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'Art. 32 (indicata con la simbologia "d" all'interno della stessa formula).

5. La tariffa calcolata con la formula di cui al precedente articolo non può essere inferiore al 60% della componente tariffaria per il servizio di depurazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'Art. 32 (indicata con la simbologia "d" all'interno della stessa formula).
6. La domanda di autorizzazione dovrà contenere, nella relazione tecnica allegata, i valori dei parametri di base e specifici inerenti lo scarico per cui è richiesta l'autorizzazione.
7. I titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a denunciare annualmente gli elementi necessari per la determinazione della tariffa, secondo quanto disposto dal Regolamento del servizio idrico integrato del Gestore Unico.

#### **Art. 36 Disposizioni transitorie per l'applicazione della tariffa**

1. In deroga a quanto previsto all'Art. 34, comma 1, per l'applicazione della componente tariffaria relativa al servizio di fognatura (*f*), per l'anno 2002 sono utilizzate le tariffe industriali di fognatura vigenti all'anno 2001.
2. In deroga a quanto previsto all'Art. 34, comma 1, la componente tariffaria relativa al servizio di fognatura (*f*), per l'anno 2003 è pari a 0,17 €/mc e per l'anno 2004 è pari a 0,19 €/mc.
3. In deroga a quanto previsto all'Art. 34, comma 1, per l'applicazione della componente tariffaria relativa al servizio di depurazione, per l'anno 2002 non sono conteggiati i contributi dovuti ai parametri specifici *Xi*.
4. In riferimento a quanto disposto all'Art. 35, comma 2, l'Autorità di Ambito si riserva di modificare la formula definita all'Art. 34.

#### **Art. 37 Obblighi del Gestore Unico**

1. Il Gestore Unico ha l'obbligo di riscontrare almeno annualmente con un campionamento, i valori dei parametri ai fini della verifica di corretta applicazione della tariffa all'utenza e per la salvaguardia dei processi depurativi e delle reti. I parametri da tenere sotto controllo sono quelli che intervengono nel calcolo della tariffa (*di base e specifici*).
2. Il Gestore Unico, con cadenza annuale, trasmette su supporto informatico e cartaceo i dati delle rilevazioni eseguite sui parametri di cui sopra all'Autorità di Ambito. I dati dovranno essere ordinati in forma tabellare in cui, per ogni scarico industriale saranno indicati i valori dei parametri misurati, i volumi scaricati utilizzati per il calcolo del corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione, la tariffa applicata in relazione alla dimensione dell'utenza, il fatturato relativo.

#### **Art. 38 Riscossione delle tariffe**

1. La riscossione delle tariffe avviene in forme, tempi e modalità fissate dal Gestore Unico nel Regolamento del servizio idrico integrato. Tali modalità, unitamente alle altre parti regolamentari e prescrittive dei regolamenti, dovranno essere approvati dall'Autorità di Ambito.

#### **Art. 39 Riscossione coattiva della tariffa non corrisposta**

1. La tariffa dovrà essere corrisposta al Gestore Unico nelle modalità e con le scadenze fissate nel Regolamento del servizio idrico integrato.
2. In caso di mancato pagamento della tariffa, l'utente inadempiente è da ritenersi in mora.
3. Al fine di rafforzare il credito vantato, il Gestore può, comunque, diffidare, con atto scritto, l'utente al pagamento delle bollette rimaste inevase, assegnandogli un termine per adempiere e invitando il medesimo a comunicare per iscritto al gestore le ragioni del mancato o ritardato pagamento.
4. Alla scadenza del suddetto termine, qualora l'utente sia rimasto inadempiente anche a seguito della diffida ricevuta, il Gestore potrà agire in via coattiva nelle forme previste dalla legge.

## **Titolo V    Regime sanzionatorio**

### **Art. 40 Indicazioni generali**

1. Le sanzioni di cui al presente titolo riprendono la disciplina delineata dal Titolo V del D.Lgs. 152/99 e sono previste in caso di violazione alle disposizioni del presente Regolamento.

### **Art. 41 Sanzioni amministrative**

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 152/99, chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione richiamati all'Art. 7 del presente Regolamento, in ottemperanza a quanto disposto dallo stesso D.Lgs. 152/99, è punito con la sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 25.823,00 (da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventitre).
2. Ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del D.Lgs. 152/99, chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione ovvero fissate ai sensi dell'Art. 7, comma 1, del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.033,00 a € 12.911,00 (da euro milletrentatre a euro dodicimilanovecentoundici).
3. La sanzione di cui al comma precedente si applica anche a chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 12, del D.Lgs. 152/99.
4. Alle sanzioni amministrative previste al presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'Autorità di Ambito provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L.R. 64/01 e in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 56, comma 1, del D.Lgs. 152/99.
6. L'Autorità di Ambito esercita la funzione di cui al comma precedente nel rispetto delle disposizioni della L. 689/81 e della L.R. 81/2000, uniformandosi, per la determinazione dell'entità delle sanzioni pecuniarie, ai criteri definiti con Delibera G.R.T. n. 1285 del 25/11/2002.

### **Art. 42 Sanzioni penali**

1. Ai sensi dell'articolo 59, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/99, chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.033,00 a € 7.747,00 (da euro milletrentatre a euro settemilasettecentoquarantasette). Se gli scarichi di acque reflue industriali contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3A dell'Allegato 5, la pena è l'arresto da tre mesi a tre anni.
2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi, effettuando scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa previgente, non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 12, del D.Lgs. 152/99.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni dell'autorità competente, fissate a norma del presente Regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'Art. 13 del presente Regolamento è punito con la pena di cui al precedente comma 3.

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome o dall'Autorità di Ambito, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 2.582,00 a € 25.823,00 (da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventitre). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell'Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 5.165,00 a € 103.291,00 (da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno).
6. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'Art. 11 del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/81 e degli articoli 55 e 354 del Codice di procedura penale.

#### **Art. 43 Circostanza attenuante**

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.Lgs. 152/99, le sanzioni penali e amministrative previste agli articoli precedenti sono diminuite dalla metà a due terzi se, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, chi ha commesso la violazione ripara interamente il danno.

### **Titolo VI Disposizioni finali**

#### **Art. 44 Disposizioni finali**

1. Il Presente Regolamento potrà subire modificazioni e integrazioni, anche sostanziali, a seguito del sopraggiunto intervento di diverse indicazioni normative e/o regolamentari regionali e/o nazionali.

*Allegato 1*

*Assimilazione ad acque reflue domestiche*

Approvato con Deliberazione n.18/03 del 1 Dicembre 2003  
dall'Assemblea consortile dell'AATO n.3

Le attività incluse nella tabella sottostante scaricano acque reflue domestiche, semprechè rispettino integralmente le condizioni poste nella colonna “Vincoli” per lo scarico giornaliero di punta. Ai fini della determinazione del numero di abitanti equivalenti, si intende per abitante equivalente il valore più alto tra una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno e un volume di scarico di 200 litri per abitante al giorno.

n.	<b>TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO</b>
<b>art.28, comma 7, lettere a), b), c), d), D.Lgs. 152/99</b>	
a)	Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura
b)	Imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla Tabella 6 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002
c)	Imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità
d)	Impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo

n.	<b>TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO</b>	<b>Vincoli per scarico in pubblica fognatura (1)</b>
<b>Regolamento regionale n. 28/R del 23 maggio 2003</b>		
1	Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche	
2	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprin, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate (art. 28 comma 7 lettera b e Tabella 6 Allegato 5 del D.Lgs 152/99)	
3	Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento	
4	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione	
5	Lavorazione e conservazione di carni e/o vegetali e di prodotti a base di carne e/o vegetali (carne, essiccata, salata o affumicata, insaccati, sughi, piatti di carne preparati, confetture, conserve)	Carico minore od uguale a 100 AE
6	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini, eccetera	Carico minore od uguale a 100 AE
7	Produzione di prodotti di panetteria	Carico minore od uguale a 100 AE
8	Produzione di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti e pasticceria conservata	Carico minore od uguale a 100 AE
9	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	Carico minore od uguale a 100 AE
10	Produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè	Carico minore od uguale a 100 AE
11	Produzione di vino da uve e di altre bevande fermentate e non distillate	Carico minore od uguale a 100 AE
12	Grandi magazzini	Carico minore od uguale a 100 AE
13	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, diversi dai precedenti, in esercizi specializzati o meno, anche con annesso laboratorio di produzione	Carico minore od uguale a 100 AE
14	Alberghi, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi	Carico minore od uguale a 100 AE

n.	TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO	Vincoli per scarico in pubblica fognatura (1)
15	Case di riposo (senza cure mediche)	
16	Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	
17	Bar, caffè, gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche-bottiglierie con somministrazione	
18	Mense e fornitura di pasti preparati	
19	Asili nido, Istruzione primaria (materna ed elementare) e secondaria di primo grado (media)	
20	Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti tecnici e professionali Istruzione universitaria	(2 a)
21	Studi odontoiatrici ed odontotecnici e laboratori connessi	(2 a)
22	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili	
23	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	
24	Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100 Kg	(2 b)
25	Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza	
26	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	(2 c) (2 d)
27	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali	(2 c) (2 d)
28	Attività di produzione e commercio di beni o servizi e costituite da una o più delle tipologie di attività precedenti	Carico minore od uguale a 100 AE

Note:

1. L'utilizzo nelle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi in pubblica fognatura.
2. Il rispetto dei presenti vincoli è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue domestiche:
  - a. reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue, - sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti, prodotti analizzati, ecc. ) smaltiti non come acque reflue
  - b. senza lo scarico di sostanze solventi
  - c. limite sul livello delle sostanze ad azione disinfettante o conservante da determinare a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del recettore
  - d. prescrizione che lo scarico di svuotamento della piscina avvenga almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione.